

## Oggetto: Schema su Circolare Covip Prot. 4209 del 17 settembre 2020 "Ulteriori chiarimenti in tema di RITA"

- 1) È possibile percepire la RITA da parte di iscritti titolari di trattamenti pensionistici anticipati (es: Quota 100, Opzione Donna..)?**  
SI. La normativa non prevede alcun divieto di cumulo con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla pensione di vecchiaia.
- 2) La percezione della RITA è compatibile con lo svolgimento, nel periodo di percezione, di attività lavorativa in Italia o all'estero (subordinato o autonomo)?**  
SI. Il requisito della cessazione dell'attività lavorativa deve sussistere solo al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA.
- 3) È possibile erogare la RITA in un'unica soluzione nei confronti di aderenti prossimi al compimento dell'età anagrafica per conseguire la pensione di vecchiaia?**  
NO. La RITA consiste nell'erogazione frazionata di un capitale. Essa non può essere concessa in tutti quei casi in cui a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.
- 4) Sono possibili versamenti contributivi nel corso dell'erogazione della RITA?**  
SI. Nel caso di Rita parziale andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della Rita. In caso di Rita totale andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto opzionato per l'erogazione di tale prestazione, salvo diversa indicazione dell'iscritto.
- 5) RITA PER INOCCUPAZIONE. In quale modalità si può attestare il requisito dell'inoccupazione superiore a 24 mesi?**  
Il quadro normativo di riferimento è mutato rispetto alle prime indicazioni Covip.  
Se il soggetto è in stato di disoccupazione dovrà dimostrare di aver presentato la DID (*Dichiarazione di immediata disponibilità* allo svolgimento di attività lavorativa, rilasciata in via telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro) o in alternativa dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di disoccupazione.  
Se il soggetto è in stato di inoccupazione, dichiarazione sostitutiva di notorietà riportante l'impegno scritto a produrre su richiesta della forma pensionistica complementare la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni res.
- 6) Maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 o i 10 anni successivi. Cosa si intende per "successivi"?**  
Si specifica che per il relativo calcolo deve aversi riguardo al momento della richiesta della RITA.
- 7) Quanti anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari sono necessari per poter richiedere la RITA?**  
Cinque. Salvo per i lavoratori che si spostano tra Stati membri dell'Unione Europea, per i quali sarà sufficiente la maturazione di un periodo di 3 anni.